

39.0.59 (testo 3)

Russo, Ortis, De Lucia, Nocerino, Angrisani, Corrado, Granato, Vanin, Campagna, Giuseppe Pisani, Marilotti, La Mura

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.»

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.

Art. novato

Ipovedenti

40.0.9 testo 2 corretto Manca, Ferrari, Taricco

40.0.7 Carbone testo 2 corretto

40.0.8 Faraone testo 2 corretto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.6 (testo 2)

ATTIVO

Ipovedenti

40.0.9 testo 2 corretto Manca, Ferrari, Taricco

40.0.7 Carbone testo 2 corretto

40.0.8 Faraone testo 2 corretto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.7 (Testo 2)

A r r n o v d i o

Ipovedenti

40.0.9 testo 2 corretto Manca, Ferrari, Taricco

40.0.7 Carbone testo 2 corretto

40.0.8 Faraone testo 2 corretto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.8 (TERZO)

ΔΙΝΟΥΜΕ

Ipovedenti

40.0.9 testo 2 corretto Manca, Ferrari, Taricco

40.0.7 Carbone testo 2 corretto

40.0.8 Faraone testo 2 corretto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.9 (TESTO 2)

Δ Ε Ρ Ν Ο Υ Ι Δ Ι Α

(TESIO 1)

40.0.43 ~~testo 2 corretto~~ Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

ANNUNTO

Adozioni internazionali

41.49 (testo 2) corretto Dell'Olio, Floridia, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

41.0.8 Ronzulli corretto (testo 2)

41.0.10 sbrollini corretto (testo 2)

41.0.11 Salvini corretto (testo 2)

42.0.25 corretto (testo 2)

Art. 41

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.49 (TESTO 3)

ANNUNTO

Adozioni internazionali

41.49 (testo 2) corretto Dell'Olio, Floridia, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

41.0.8 Ronzulli corretto (testo 2)

41.0.10 sbrollini corretto (testo 2)

41.0.11 Salvini corretto (testo 2)

42.0.25 corretto (testo 2)

Art. 41

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.8 (TESTO 2)

ALINOVATO

Adozioni internazionali

41.49 (testo 2) corretto Dell'Olio, Florida, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

41.0.8 Ronzulli corretto (testo 2)

41.0.10 sbrollini corretto (testo 2)

41.0.11 Salvini corretto (testo 2)

42.0.25 corretto (testo 2)

Art. 41

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.10 (TESTO 2)

ATTORNATO

Adozioni internazionali

41.49 (testo 2) corretto Dell'Olio, Florida, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

41.0.8 Ronzulli corretto (testo 2)

41.0.10 sbrollini corretto (testo 2)

41.0.11 Salvini corretto (testo 2)

~~42.0.25 corretto (testo 2)~~

Art. 41

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.11 (TESTO 2)

A TI NOVITÀ

Violenza di genere

52.0.15 testo 2 corretto

Valente, Fedeli, Alfieri, Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Assuntela Messina, Boldrini

41.0.13 testo 2 corretto Sbroliini, Conzatti, Comincini

41.0.22 testo 2 corretto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022.

2. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo. 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

52.0.15 (Testo 2) - 41.0.13 (Testo 2)

ΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ

(TEVIO 2)

55.0.110 ~~testo corretto~~ Di Marzio, Castellone, Puglia, Mautone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Δ Π Λ Ο Υ Ο Σ

55.0.122 ~~testo corretto~~

(TEX 2)

Giannuzzi, De Lucia, Angrisani, La Mura, Ricciardi, Di Micco, Mautone, Gaudiano, Presutto, Matrisciano, Nocerino, Russo, Puglia, Mininno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Allegato

55.0.123 (~~testo 3~~) ~~riformulato~~

(TESTO 4)

Castellone, Morra, Florida, Ortis, Matrisciano, Nocerino, Moronese, Guidolin, La Mura, Puglia, Dell'Olio, Pirro, Campagna, Giuseppe Pisani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. >>

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

ATTINVASI

101.0.6 (testo 2)

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Art. 101

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Fondo Minori non Accompagnati)

1. Il Fondo Minori non Accompagnati, istituito con L. 190 del 2014, art. 1, c.181 è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla L. 47 del 2017;

b) rimborso a favore delle aziende fino al 50% dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità attuative del presente articolo ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1.».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Approvato